









### **PROTOCOLLO**

# SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E ISTITUZIONE DELLO "SPORTELLO MESSA ALLA PROVA (MAP)" PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

tra il Tribunale di Palermo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, la Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo

#### **PREMESSA**

La sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce un modulo alternativo di definizione della vicenda processuale, che risponde ad esigenze specialpreventive e riparative del danno cagionato dalla condotta illecita.

Nel paradigma della giustizia riparativa il reato in termini "sostanziali" rappresenta una lesione che colpisce sia le singole persone, sia la comunità sotto molteplici aspetti (morali, materiali, emotivi e relazionali).

Si tratta di una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali, che crea l'obbligo principale, in questo caso in capo all'imputato, di rimediare alle conseguenze dannose che la sua condotta ha cagionato con riguardo, in primo luogo, ai bisogni della vittima.

L'istituto della messa alla prova incentiva, dunque, comportamenti "riparativi" coinvolgendo attivamente la vittima, l'offensore, i rispettivi contesti relazionali e la comunità intera con una soluzione che risulti, ove possibile, concordata fra tali soggetti.

Nella consapevolezza dell'importanza dell'istituto e nell'intendimento di agevolarne



l'applicazione, già in data 12 giugno 2015 tra il Tribunale di Palermo la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palermo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, la Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia - all'epoca rappresentato dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia - è stato sottoscritto un Protocollo che ha definito delle linee guida, allo scopo di specificare e integrare le prassi operative concordate per il buon andamento dell'istituto.

In data 30 ottobre 2017 tra il Tribunale di Palermo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, la Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia (di seguito UIEPE) è stato siglato un ulteriore Protocollo definendo modalità di collaborazione tra avvocati e UIEPE volte ad ottimizzare le risorse e semplificare le procedure.

Come la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nei casi di violazione del codice della strada o di violazione della legge sugli stupefacenti negli anni ha avuto una crescente applicazione, così il ricorso alla messa alla prova ha registrato dal 2014 ad oggi un forte incremento, ponendo questa *probation* giudiziaria quale prevalente risposta alternativa di definizione del processo.

Le nuove previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022, intitolato "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", estendono ulteriormente le ipotesi applicative portando a sei anni il tetto di pena per l'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova e prevedendo anche che la richiesta di ammissione all'istituto possa essere proposta dal pubblico ministero già nella fase procedimentale, a conclusione delle indagini preliminari.

La sperimentazione, avviata già da qualche anno in diverse realtà territoriali, di apertura presso i Tribunali di sportelli di prossimità dedicati alla messa alla prova e gestiti dagli uffici di esecuzione penale esterna, ha avuto ricadute positive in termini di accesso al servizio e all'informazione ed ha agevolato l'applicazione della misura e l'interlocuzione tra tutti gli attori coinvolti, rendendo più immediata la soluzione di eventuali problematiche insorte.

Lo stesso Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, tra le prime indicazioni operative date, con la circolare n. 3 del 26 ottobre 2022, sul D.Lgs. n. 150/2022, individua nel rafforzamento degli sportelli di prossimità e della loro crescente operatività una risposta efficace per sostenere realisticamente la riforma e l'implementazione della *probation* giudiziaria.

Con il D.Lgs. n. 150/2022 sono infatti applicabili dal giudice ordinario nella fase della cognizione le nuove pene sostitutive brevi, inserite oggi a pieno titolo nel novero delle risposte sanzionatorie dell'ordinamento alle violazioni della legge penale, ai sensi dell'art. 20-bis c.p. e della novellata L. n. 689/1981.

La novità introdotta dal legislatore impone un cambio di cultura, di mentalità e di approccio pratico da parte di tutti gli operatori della giustizia.

Le Parti firmatarie, confermando, sulla scorta dell'esperienza ad oggi maturata, che la collaborazione tra magistrati, avvocati, personale degli uffici giudiziari e personale degli uffici di esecuzione penale esterna consente all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di ottenere i risultati che il legislatore si è prefisso, nonché di ottimizzare le risorse disponibili, sottoscrivono il presente Protocollo - che integra e sostituisce le pregresse intese, al fine di:

- ✓ fornire indicazioni per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a darvi attuazione nell'interesse del singolo e della collettività e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- ✓ garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso allo stesso, in conformità alla normativa europea;
- ✓ agevolare l'accesso all'istituto condividendo una procedura trasparente per l'attuazione della messa alla prova;
- ✓ razionalizzare le risorse disponibili adottando modalità operative idonee a ridurre i tempi di espletamento dei procedimenti;
- ✓ garantire l'informazione ed agevolare altresì l'accesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Nella consapevolezza della necessità della collaborazione e del contributo di tutti gli operatori del "servizio giustizia" anche per l'applicazione delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, le parti firmatarie del presente accordo si impegnano sin d'ora alla stipula di un apposito protocollo operativo per una più efficace attuazione della nuova disciplina.

#### ^^^^^^

Tanto premesso, **le Parti firmatarie**, fermo restando il carattere non vincolante del presente protocollo, allo scopo di assicurare l'efficace applicazione della normativa e dare attuazione alle linee guida concordate in sede distrettuale,

#### convengono quanto segue

# 1.Apertura dello Sportello Messa alla Prova (MAP) presso il Tribunale di Palermo

Presso il Tribunale di Palermo viene istituito uno "Sportello Messa alla Prova (MAP)", che costituisce un punto di accesso all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia per imputati/indagati, avvocati, operatori di enti e chiunque sia interessato ad informazioni sulla messa alla prova e sul lavoro di pubblica utilità.

Detto Sportello sarà allocato nei locali all'uopo destinati presso il Tribunale di Palermo – Nuovo Palazzo di Giustizia – Palazzina "C" - Corpo A piano terra – stanza n° 15 – tel. 091/7426071 - via G.B. Pagano e sarà operativo, con la presenza di personale dell'UIEPE, dal lunedì al venerdì, in orario di norma coincidente con l'orario di servizio dell'ufficio, garantendo in alcune giornate anche l'apertura

pomeridiana; collaboreranno alle attività dello Sportello, secondo specifiche attività, i volontari del Servizio Civile Universale e altre professionalità che operano in regime di convenzione o per effetto di protocolli di intesa con l'UIEPE.

# Lo Sportello garantirà:

- ✓ tutte le informazioni utili, ivi comprese quelle per la predisposizione delle domande di ammissione alla messa alla prova e sugli enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità agli imputati/indagati, agli avvocati, alle associazioni e agli enti interessati;
- √ la ricezione e la protocollazione delle istanze MAP;
- √ l'elaborazione dei programmi di trattamento;
- √ lo svolgimento di colloqui con gli imputati/indagati;
- ✓ l'individuazione, se non proposto o se non ritenuto corrispondente alle peculiarità del caso, dell'ente presso cui proporre lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- ✓ la sottoscrizione dei verbali MAP;
- √ l'informazione in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili, favorendone l'accesso alle persone in carico all'UIEPE;
- ✓ l'informazione e la promozione relativamente al lavoro di pubblica utilità per l'individuazione e la stipula di nuove convenzioni con enti del territorio.

Lo Sportello costituirà luogo privilegiato di osservazione sulla messa alla prova; potrà raccogliere, da parte delle Autorità Giudiziarie, dai funzionari dell'UIEPE e dagli avvocati, criticità e proposte funzionali ad eventuali adeguamenti connessi all'implementazione della collaborazione.

# 2. Presentazione dell'istanza per la predisposizione di un programma di trattamento

La domanda di predisposizione del programma di trattamento sarà presentata dall'indagato/imputato oppure dal suo difensore munito di procura speciale via PEC oppure mediante deposito all'UEPE competente per territorio (quello del domicilio dell'indagato/imputato), utilizzando il modello di istanza di cui all'allegato 1.

In alternativa, la richiesta di elaborazione del programma di trattamento potrà essere presentata anche presso il suindicato "Sportello MAP", solo con riferimento ai procedimenti di competenza del Tribunale di Palermo.

#### L'istanza dovrà essere corredata da:

✓ atti rilevanti del procedimento penale, quali il decreto di citazione a giudizio, il decreto penale di condanna, l'avviso di conclusione delle indagini oppure altra documentazione dalla quale si evinca, comunque, la norma violata, la descrizione anche sommaria della condotta posta in essere e l'Autorità procedente;

- ✓ dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità, se già acquisita;
- ✓ documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte degli operatori dell'UIEPE;
- ✓ copia della procura speciale, se la domanda è presentata dal difensore, unitamente a copia dei documenti di riconoscimento del legale e del suo assistito;
- ✓ recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato del difensore e del suo assistito;
- ✓ prospettazione di contenuti e modalità per il risarcimento del danno, eventuali condotte riparatorie e restituzioni in favore della persona offesa, per la successiva elaborazione del programma di trattamento da presentare al Giudice.

In caso di istanza depositata direttamente all'UIEPE che risulti in regola e completa, lo stesso Ufficio rilascerà immediatamente l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di elaborazione del programma di trattamento; procederà analogamente anche nel caso l'istanza venga presentata presso lo "Sportello MAP".

In caso di invio dell'istanza all'UIEPE tramite PEC all'indirizzo <u>prot.uepe.palermo@giustiziacert.it</u>, l'attestazione di avvenuta consegna del sistema ha valore di ricevuta.

Al fine di agevolarne la reperibilità sul sistema di protocollazione dell'UIEPE, l'oggetto della PEC dovrà sempre indicare il nominativo dell'imputato/indagato e la richiesta di sospensione proposta all'autorità giudiziaria, e sarà sufficiente produrre ricevuta di consegna della PEC generata dal sistema.

In caso di istanze incomplete, l'UIEPE provvederà a richiedere l'integrazione della documentazione mancante.

# 3. Presentazione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova

La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è presentata al Giudice; alla richiesta è allegato un programma di trattamento predisposto dall'UIEPE o l'attestazione di avvenuta presentazione della richiesta.

Al riguardo, l'Autorità Giudiziaria provvede ai sensi degli artt. 464 bis e ss. c.p.p..

Nei casi previsti, al fine di assicurare all'UIEPE un congruo lasso di tempo per la predisposizione di programmi di trattamento, il Giudice fisserà l'udienza per la valutazione della richiesta - possibilmente e fatte ovviamente salve le specifiche esigenze del caso concreto - non prima di 90 giorni, richiedendo all'UIEPE di formulare il detto programma.

L'UIEPE provvederà, nel caso ne ravvisi la necessità, a chiedere un differimento della trattazione per concludere le attività istruttorie, che potrà essere disposto dall'autorità giudiziaria procedente per un tempo in linea di massima non superiore a 60 giorni, fatte salve eventuali specifiche esigenze.

Le decisioni adottate dal Giudice verranno comunicate all'UIEPE trasmettendo a mezzo PEC il verbale d'udienza.

Al fine di evitare che l'UIEPE predisponga programmi anche nei casi di istanze dichiarate inammissibili o respinte oppure di avvenuta definizione del procedimento con altre modalità, verrà data tempestiva comunicazione all'UIEPE di tali esiti affinché possa procedere all'archiviazione del caso ed all'aggiornamento del sistema informatico nazionale.

La persona interessata avrà l'obbligo di mettersi in contatto entro dieci giorni dalla comunicazione della fissazione dell'udienza con l'UIEPE, anche tramite lo "Sportello MAP", al fine di concordare un appuntamento per la redazione del programma di trattamento, ove questo non sia stato già elaborato.

Nell'ipotesi di omessa presa di contatto o di mancata presentazione all'appuntamento prefissato senza preventiva comunicazione, entro i successivi 15 giorni l'UIEPE potrà provvedere alla chiusura della relativa pratica, dandone immediata informazione al Giudice competente.

## 4. Programma di trattamento

Il programma di trattamento - nel quale vengono definiti gli impegni e le modalità di esecuzione della misura richiesta - è un documento elaborato all'esito di un processo conoscitivo, eventualmente attraverso una indagine sociale che può essere svolta anche in équipe.

Ha come obiettivo generale l'avvio di un processo di consapevolezza dell'imputato/indagato circa gli effetti del proprio comportamento e il disvalore sociale della condotta illecita.

I programmi di trattamento di cui al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p. sono individualizzati e predisposti in considerazione delle caratteristiche e delle esigenze di vita dei soggetti e prevedono il lavoro di pubblica utilità e gli impegni - indicati dall'interessato al momento della presentazione dell'istanza all'UIEPE o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento – nonché la prevenzione di ulteriori condotte illecite future. Rimane ferma l'autonomia del funzionario dell'UIEPE di valutare, individuare e proporre una struttura ospitante per il lavoro di pubblica utilità diversa da quella eventualmente proposta dall'interessato.

Il difensore e procuratore speciale renderà edotto l'imputato/indagato della natura e degli elementi salienti dell'istituto richiesto e della necessità di collaborare attivamente con il funzionario dell'UIEPE per individuare gli impegni da inserire nel programma di trattamento.

Il difensore e procuratore speciale collaborerà altresì all'individuazione dell'Ente convenzionato con il Tribunale presso cui far svolgere il lavoro di pubblica utilità al suo assistito.

# Il programma conterrà i seguenti elementi essenziali:

- ✓ modalità e tempi di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, tenendo conto delle esigenze dell'ente, nonché di quelle dell'interessato ove sorrette da fondate ragioni personali o familiari;
- ✓ impegni volti ad elidere o ridurre le conseguenze del reato, tra cui quelli relativi alle condotte risarcitorie e restitutorie;
- ✓ modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo
  contesto di vita nel processo di reinserimento sociale, ove necessario e
  possibile;
- √ indicazione del domicilio, assicurando le esigenze di tutela della persona
  offesa dal reato;
- ✓ modalità e frequenza del rapporto con l'UIEPE.

Potranno far parte del programma altri elementi eventuali in relazione alle specificità che derivano dalle singole situazioni esaminate e valutate dagli U.E.P.E., come quelli che seguono:

- ✓ attività di volontariato di rilievo sociale;
- ✓ rapporti con servizi e risorse del territorio, anche in relazione ad eventuali patologie e/o programmi terapeutici;
- √ percorsi di educazione alla legalità;
- ✓ accesso ai programmi di giustizia riparativa, se l'interessato ne abbia volontariamente espresso interesse, nel rispetto della tutela della vittima del reato e con le garanzie e modalità previste in materia di giustizia riparativa dal D. Lgs. 150/2022 e relativi decreti ministeriali e regolamenti attuativi;
- ✓ limiti orari e/o territoriali di movimento e/o di frequentazione di determinati luoghi;
- ✓ svolgimento di attività lavorativa, formativa e/o di istruzione.

Il programma è accompagnato da considerazioni conclusive che propongono una valutazione complessiva del quadro emerso e dell'ipotesi progettuale formulata, in particolare con riferimento a:

- coerenza/realizzabilità rispetto agli obiettivi della misura;
- livello di coinvolgimento/affidabilità dei soggetti interessati.

Il programma di trattamento conterrà l'indicazione delle ore settimanali di lavoro di pubblica utilità che l'imputato potrà svolgere in relazione alle esigenze di vita, salute, studio e famiglia.

Al fine di evitare il dispendio di risorse, e come da procedura delineata nel nuovo art. 464-ter.1 c.p.p., per la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'UIEPE trasmetterà il solo programma di trattamento, elaborato di intesa con l'imputato e corredato dalle informazioni e certificazioni indispensabili a motivarne i contenuti.

Il programma di trattamento sarà corredato da indagine sociale solo nei casi di specifiche richieste del Giudice o sulla base delle valutazioni compiute dall'UIEPE, in presenza di particolari problematiche che necessitano di approfondimenti, anche multidisciplinari e/o col contributo di servizi specialistici del territorio.

Di particolare importanza sarà il ruolo del difensore di fiducia che, in forza della procura speciale, supporterà il proprio assistito nel fornire la documentazione richiesta nel corso del procedimento e da consegnare all'A.G per favorire l'adozione delle decisioni di merito, avvisandolo delle possibili conseguenze giuridiche derivanti dal mancato rispetto degli adempimenti procedurali e sostanziali.

Il programma di trattamento verrà consegnato all'interessato e trasmesso via PEC al Giudice competente quanto prima e, tendenzialmente, almeno cinque giorni prima dell'udienza, ove già fissata.

### 5. Ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova

All'udienza il Giudice, valutato il programma di messa alla prova e la documentazione allegata, anche all'esito di eventuali integrazioni, disporrà la sospensione del processo con messa alla prova indicando:

- il periodo complessivo di durata della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- · eventuali prescrizioni ritenute opportune;
- la durata del lavoro di pubblica utilità, se non coincidente con i giorni indicati nel programma di trattamento per tutta la durata del periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il verbale contenente l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, unitamente alla proposta del programma di trattamento, potrà essere sottoscritto dall'interessato, se presente all'udienza, anche innanzi all'autorità giudiziaria procedente. Il provvedimento sarà consegnato in copia all'interessato, anche per l'avvio immediato al lavoro di pubblica utilità, e trasmesso a mezzo PEC all'UIEPE nel più breve tempo possibile.

In caso di mancata sottoscrizione in udienza davanti all'autorità giudiziaria procedente, l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova sarà trasmessa a cura della cancelleria all'UIEPE e al difensore e procuratore speciale che provvederà a notiziare il suo assistito e a fornirgli copia del dispositivo affinché entro il termine prescritto si presenti all'UIEPE o allo Sportello MAP per la sottoscrizione del verbale.

# 6. Esecuzione del programma di trattamento ed esito della prova

La persona ammessa al beneficio dovrà presentarsi all'UIEPE per la sottoscrizione del verbale, se non già sottoscritto in aula, indicativamente entro un termine non superiore ai quindici giorni.

Il difensore e procuratore speciale si farà carico, per quanto possibile, di assicurare il rispetto del suddetto termine.

L'UIEPE provvederà alla trasmissione del verbale di sottoscrizione all'autorità giudiziaria competente e tramite il personale addetto ad inserire nel Sistema informativo interforze (SDI) le informazioni relative ai soggetti ammessi alla prova.

Nell'ipotesi in cui l'interessato non si presenti a firmare il verbale o si presenti in ritardo rispetto al termine stabilito, senza darne avviso o giustificato motivo, l'UIEPE comunicherà tale inadempimento all'Autorità Giudiziaria per le determinazioni di competenza.

L'UIEPE provvederà, con lettera, ad informare dell'avvio della misura l'ente ove l'interessato svolgerà il lavoro di pubblica utilità, invitando lo stesso ente a comunicare l'eventuale interruzione, definitiva o anche solo temporanea, ed altre irregolarità del lavoro di pubblica utilità, che potranno comportare la revoca della misura.

L'UIEPE verificherà l'andamento del programma di trattamento con le modalità proprie del servizio, riferendo al Giudice periodicamente su:

- impegni attuati dal soggetto e sua condotta;
- attività svolte dall'UIEPE e attori della rete;
- · modifiche al programma ritenute necessarie;
- eventuali sospensioni;
- · valutazione dell'andamento della misura.

L'UIEPE segnalerà immediatamente al Giudice ed al Pubblico Ministero a mezzo PEC ogni trasgressione rilevante al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, così come ogni modifica che dovesse essersi frattanto resa necessaria, per le determinazioni di competenza.

Allo stesso modo, la Cancelleria del Giudice comunicherà all'UIEPE a mezzo PEC le decisioni adottate in relazione ad eventuali autorizzazioni o modifiche alle originarie prescrizioni.

L'UIEPE invierà all'autorità giudiziaria una relazione conclusiva sull'andamento della misura nel suo complesso, riferendo sul livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati; in assenza di un'udienza di valutazione fissata, la relazione sarà inviata non oltre due mesi dalla conclusione della prova medesima, anche allo scopo di consentire all'interessato di recuperare eventuali giorni di lavoro di pubblica utilità non espletati per giustificato motivo.

In caso di esito positivo della messa alla prova o di revoca della relativa ordinanza per esito negativo, la cancelleria del Giudice comunicherà all'UIEPE a mezzo PEC la decisione adottata.

# 7. Funzionalità dello Sportello MAP del Tribunale di Palermo

Le parti firmatarie provvederanno ad adottare le opportune iniziative al fine di dare diffusione al contenuto del presente protocollo d'intesa presso i rispettivi Uffici, iscritti e aderenti, nonché presso le associazioni ed enti che potrebbero essere interessati, e ne verificheranno l'osservanza.

Favoriranno altresì momenti di formazione congiunta e di aggiornamento professionale.

Nella delineata prospettiva di stipula di un apposito protocollo per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, le parti firmatarie di impegnano sin d'ora a implementare l'operatività dello Sportello MAP del Tribunale di Palermo, anche attribuendo ad esso la funzione di punto di accesso per l'acquisizione e la trasmissione di informazioni e documentazione tra i soggetti interessati.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo provvederanno altresì a fornire il supporto logistico eventualmente necessario a garantire la funzionalità dello "Sportello MAP" istituito con il presente protocollo.

#### 8. Revisione

Le Parti firmatarie convengono di procedere a verifiche periodiche circa l'adeguatezza e il funzionamento del presente protocollo al fine di apportarvi le necessarie modifiche o integrazioni, nonché adottare le opportune iniziative volte a risolvere eventuali criticità o ad implementare l'attuazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

#### **ALLEGATI**

1. Schema dell'istanza da presentare all'UEPE competente.

Palermo, 28 marzo 2023

antonio

Il Presidente del Tribunale di Palermo Dott. Antonio Balsamo

Seliemo

10

Il Procuratore della Repubblica di Palermo Dott. Maurizio de Lucia

Il Direttore dell'UIEPE di Palermo Dott. ssa Anna Internicola

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo

Ayv. Dario Greco

Il Presidente della Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo

Avv. Fabio Ferrara

MODELLO MAP. 1 – ISTANZA DI PROGRAMMA DI TRATTAMENTO PER MESSA ALLA PROVA

# Al Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna

#### **PALERMO**

II/La sottoscritto/a	, nato/a		il	
cittadinanza	, domiciliato,	/a in	, Via	
CAP, cell	, e-mail:			
	CHIEDE			
☐ per sé stesso;				
□ per il Sig./la Sig.ra		, nato/a a		, il
domiciliato/a in, ii e-mail, ii	, via	, tel	, cell	
e-mail, ii	n qualità di suo Difenso	ore e Procuratore Sp	eciale,	
l'elaborazione di un programma di trattai	mento ai sensi dell'art.	464-bis c.p.p. "Sos <sub>l</sub>	pensione del procedi	mento con messa
alla prova", relativamente all'imputazione	e per il reato di		in relazione	e al procedimento
penale n presso il Tı	ribunale/GIP di		;	
A tale fine dichiara:				
1) di trovarsi nelle seguenti condizioni pe	rsonali/familiari:			;
2) di svolgere la seguente attività lavorati				
3) di essere disponibile a svolgere il lavoro				
di	•	•	•	
e-mail				
4) di essere disponibile alle		riparatorie per	il risarcimento	del danno:
5) di rendersi disponibile ad intraprende offesa, secondo le modalità prescritte		•		•
Data,				
Firma				_
Si attesta che il Sig./la Sig	g.ra	nato/a	a a	, il
Domiciliato/a				ha presentato:
personalmente;				
☐ tramite Difensore e Procuratore Spec	ciale:			
la richiesta di elaborazione di un program	<i>ma di trattamento</i> per	l'istanza di sospens	ione del procedimer	ito con messa alla
prova (art. 464 bis c.p.p.) producendo la s	eguente documentazio	one:		

Il Funzionario delegato dal Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Palermo, verificata la

Palermo, lì Il Funzionario

completezza degli atti presentati, acquisisce la richiesta a protocollo.